

PORTO DI CECINA S.p.A.
Via del Porticciolo, frazione Cecina Mare - 57023 CECINA (LI)
Codice fiscale / Partita iva n. 01165680495
Registro Imprese di Livorno n. 01165680495 - Numero Rea: LI-103422
Capitale Sociale € 3.882.647,16 i.v.

BILANCIO AL 31/12/2019

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

All'Assemblea degli Azionisti della Porto di Cecina S.p.A.

Premessa

Il collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, ha svolto le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., c.c., vigilando sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Nel corso dell'esercizio la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Abbiamo tenuto riunioni collegiali alle quali hanno partecipato tutti i membri in carica.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Abbiamo acquisito dagli amministratori, durante le riunioni svoltesi, informazioni in merito all'andamento delle operazioni sociali di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale e della società controllata, nonché sulle operazioni nelle quali essi avessero un interesse, per conto proprio o di terzi, sottoposte all'approvazione del Consiglio.

Abbiamo acquisito dagli amministratori informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Abbiamo ricevuto informazioni dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., c.c

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati.

La fase di "pianificazione" dell'attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri appresso evidenziati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto alle informazioni acquisite nel tempo.

Preso atto, quindi, della conoscenza che il collegio sindacale ha in merito alla società, tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell'azienda, per quanto concerne:

- la tipologia dell'attività svolta;
- la sua struttura organizzativa e contabile;

è stato, quindi, possibile confermare che:

-l'attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell'esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto all'oggetto sociale;

-l'assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati;

-le risorse umane costituenti la "forza lavoro" non sono sostanzialmente mutate.

Quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2019) e quello precedente (2018).

La presente relazione riassume, pertanto, l'attività concernente l'informativa prevista dall'art. 2429, comma 2, c.c. e più precisamente:

- sui risultati dell'esercizio sociale;
- sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma;
- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo da parte dell'organo di amministrazione della deroga di cui all'art. 2423, comma 5, c.c.;
- sull'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 c.c.

Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio e, come già evidenziato, nel corso dell'esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all'art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.

Attività svolta

Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante. Si sono anche avuti confronti con lo studio professionale che assiste la società in tema di consulenza e assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito sempre esito positivo.

Il collegio sindacale ha, quindi, periodicamente valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell'impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall'andamento della gestione.

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni

- si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio sindacale.

Per tutta la durata dell'esercizio si è potuto riscontrare che:

- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato rispetto all'esercizio precedente;
- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;
- i consulenti e i professionisti esterni incaricati dell'assistenza contabile, fiscale, societaria e giuslavoristica non sono mutati e, pertanto, hanno conoscenza storica dell'attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.

Gli amministratori hanno adempiuto all'obbligo di informazione al collegio sindacale, previsto dall'art. 2381, comma 5, c.c., con periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali dei membri del collegio sindacale presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici e informatici avuti con gli stessi: da tutto quanto sopra deriva che gli amministratori esecutivi hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi imposto dalla citata norma.

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, il Collegio sindacale può affermare che:

- le decisioni assunte dai soci e dall'organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l'integrità del patrimonio sociale;
- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;
- le operazioni effettuate, sulla base delle informazioni disponibili, sono state anch'esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea dei Soci, manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto d'interesse o tali da

- compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
- non si pongono specifiche osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, né in merito all'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;
- non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 2406 c.c.;
- non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c.;
- non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, co. 7, c.c..

2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Non essendo a noi demandata la funzione di revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura.

In data 04 agosto 2021 ci è stata messa a disposizione dalla società incaricata della Revisione contabile, RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.a., la nuova Relazione al bilancio 2019.

Il collegio prende atto dell'esito di tale relazione che si sostanzia con la dichiarazione d'impossibilità a esprimere un giudizio, in quanto gli elementi probativi evidenziati dagli amministratori sulla capacità della società di continuare a operare come un'entità in funzionamento, non sono stati ritenuti sufficienti e adeguati per poter esprimere un giudizio sul bilancio.

L'elemento ostativo all'espressione di un giudizio da parte del revisore legale è dovuto all'impossibilità, in questo particolare momento della vita della società, di accertare la sussistenza del presupposto di continuità aziendale.

In particolare, il revisore legale, negli elementi alla base della dichiarazione d'impossibilità a esprimere un giudizio, afferma che: *“le incertezze legate agli esiti della procedura concordataria, impediscono di accertare se il bilancio fornisca o meno una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società Porto di Cecina S.p.a. al 31/12/2019 e del relativo risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione”*.

3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

La presente relazione sostituisce quella emessa in data 12 agosto 2020 e predisposta sulla prima versione del bilancio al 31/12/2019 sottoposti dagli amministratori pro tempore incaricati.

Gli amministratori, confidando nella prospettiva di riuscire a compiere operazioni tali da ripristinare nel breve termine il riequilibrio economico e finanziario della società, avevano redatto il primo progetto di bilancio secondo criteri di funzionamento, ossia nella prospettiva della continuità aziendale.

Il collegio sindacale, considerando la valutazione negativa sulla continuità aziendale espressa dalla Società di Revisione, aveva invitato gli amministratori a rivedere il progetto di bilancio e analizzare se le valutazioni in esso contenute fossero ancora attuali.

Infatti, la prospettiva della continuità è il presupposto base, previsto dal Codice civile, per l'utilizzo delle regole ordinarie nella redazione dei bilanci; la sua mancanza comporta, invece, che il bilancio debba essere redatto applicando criteri di valutazione differenti.

Abbiamo esaminato il nuovo progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e preso atto delle modifiche effettuate dagli amministratori per effetto delle questioni sollevate dagli organi di controllo (società di revisione e collegio sindacale).

A questo riguardo, gli amministratori in nota integrativa affermano che: *“Il tale situazione, l'OIC 5, richiede che nel caso sia venuto meno il presupposto della continuità, ma non si sia ancora verificato un effetto di disgregazione economica, il bilancio precedente (quindi quello del 2019), deve essere ancora redatto secondo criteri di funzionamento (e non di liquidazione quindi), sebbene opportunamente modificati, tenendo conto del mutato orizzonte temporale dell'impresa in funzionamento o la conseguenza di tale mutamento sulla residua vita utile delle immobilizzazioni.*

In considerazione della particolare struttura dell'attivo patrimoniale della società, la cui quasi

totalità è rappresentata da immobilizzazioni materiali, è stato necessario verificare, sulla base di quanto stabilito dall'art.2426, comma 1, c.c., se vi siano perdite durevoli di valore da riflettere (anticipatamente) già nel bilancio al 31/12/2019, ciò sulla base anche delle indicazioni contenute nell'OIC 9 (svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali).

Al fine di verificare l'esistenza di perdite durevoli da rilevare già in questo bilancio, la società, considerato che nel caso di specie il valore d'uso è impossibile da determinare, ha ritenuto di dover procedere al confronto tra il "fair value" e il valore contabile delle immobilizzazioni iscritte in bilancio acquisendo una stima del relativo valore di mercato da parte di un esperto.

La stima redatta in data 30/04/21 dal geometra Venturini Fulvio, dal geometra Benvenuti Antonio e dall' Ing. Trovato Domenico, periti nominati dal Tribunale di Livorno, nell'ambito della procedura di concordato in corso, ha espresso valori delle immobilizzazioni materiali rappresentate da immobili in termini di valore di mercato di gran lunga superiore ai valori contabili. Il valore espresso dai detti periti in termini di valore di mercato è stato di euro 45.000.000 (quarantacinquemilioni).

Pertanto, sono stati mantenuti in questo bilancio i valori iscritti che riflettono i costi sostenuti per l'acquisto e/o produzione, aumentati degli oneri accessori e al netto dei fondi di ammortamento e svalutazione pari ad euro 34.100.338 (trentaquattromilionicentomilatrecentotrentotto).

Inoltre, abbiamo ritenuto di eliminare nell'attivo patrimoniale la voce dei crediti per imposte anticipate che ammontavano a euro 321.387, in quanto non riteniamo più esistente la ragionevole certezza del loro possibile recupero nei prossimi esercizi.

Infine, abbiamo aggiornato il fondo rischi ed oneri tenendo conto delle comunicazioni del Comune di Cecina riguardanti le imposte IMU e TARI pervenute nel mese di maggio 2021, e altri oneri e spese comunicati recentemente alla società da alcuni creditori il cui esatto ammontare è da determinare.

Da questi fatti ne è derivato che il risultato d'esercizio che emergeva dal bilancio redatto dai precedenti amministratori è passato da una perdita di euro 166.054 ad una perdita di euro 2.218.588".

Alla luce delle considerazioni espresse dagli amministratori e delle modifiche da essi apportate al progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, pur facendo nostre le incertezze sulla continuità aziendale legate agli esiti della procedura concordataria contenute nella relazione della Società di Revisione, il collegio sindacale ritiene che l'insieme dei documenti contabili, possano rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica e finanziaria della società nonché il risultato economico dell'esercizio stesso.

Per queste motivazioni il collegio sindacale propone all'Assemblea, all'unanimità dei propri componenti, di approvare il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, così come redatto dagli amministratori, ed il riporto a nuovo della perdita d'esercizio, che ammonta ad € 2.218.588, considerato che l'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo non rende applicabili gli articoli del codice civile in materia di perdite superiori al terzo del capitale sociale e conseguentemente la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale stesso.

Empoli, 18 agosto 2021

Il collegio sindacale

Dott. Paolo Brogi (Presidente)

Rag. Claudio Lenzi (Sindaco effettivo)

Dott. Ugo Volterrani (Sindaco effettivo)